

TAR Cagliari 29/12/1998 n. 1431

legge 109/94 Articoli 15, 16 - Codici 15.1, 16.3, 16.4

Ai sensi dell'art. 32, co. 2 punto b) L. 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 5 L. 15 maggio 1997 n. 127, è espressamente attribuito al Consiglio comunale la competenza all'approvazione, tra l'altro, dei progetti preliminari di opere pubbliche; pertanto, poiché ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e quest'ultimo deve rispettare le esigenze, i criteri, i vincoli e gli indirizzi stabiliti nel progetto preliminare, è illegittima la delibera di Giunta municipale con cui sono approvati il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera in maniera non conforme, ai criteri, vincoli e indirizzi stabiliti nel progetto preliminare così come approvato dal Consiglio comunale, posto che l'eventuale necessità o opportunità, successivamente evidenziate, di modificare scelte adottate dal Consiglio non può non richiedere una nuova deliberazione dello stesso organo.